

**TRIBUNALE DI BELLUNO**

**SEZ LAVORO**

***RICORSO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C***

**Promosso dalla** :Sig.ra Tavella Stefania, nata a Catanzaro il 1 febbraio 1984 ed ivi residente alla via Lauri n. 100 in Sellia Marina CF (TVLSFN84B41C352Z) rappresentata e difesa dall. Avv. Elena Mancuso , giusta procura in calce al presente atto ,del foro di Catanzaro con studio in c.so Mazzini , 74 (CF MNCLNE6947C352W ), la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec [Elena.mancuso@avvocaticatanzaro.legalmail.it](mailto:Elena.mancuso@avvocaticatanzaro.legalmail.it), oppure al seguente numero di fax 0961.721030 ed elettivamente domiciliata in Belluno , presso lo studio dell' avv. Stefano Rossi del foro di Belluno (cf.RSSSFN75P11L378W )con studio in via I. Caffi n. 3-32100 Belluno fax 0437.940598 pec [stefano.rossi@ordineavvocatibellunopec.it](mailto:stefano.rossi@ordineavvocatibellunopec.it)

**Nei confronti di**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Belluno – in persona del legale rappresentante pro tempore e per la carica con sede in Belluno via Mezzaterra n. 68 (CAP 32100)(dott. Massimiliano Salvador)

**Avverso**

Ordinanza cautelare( n.RG 310/13) del Tribunale di Belluno sezione lavoro dott.ssa Travia Anna ,depositata in data 18 dicembre 2013 e comunicata alla ricorrente tramite posta certificata in data 18 dicembre 2013 .

Premesso

Con ordinanza del 17 dicembre 2013 nel giudizio n. RG 310/2013 depositata in data 18 dicembre il Tribunale di Belluno in persona del giudice del lavoro dott.ssa Travia Anna , rigettava il ricorso cautelare promosso dalla Sig.ra Tavella Stefania , nei confronti del Miur di Belluno.

A sostegno delle motivazioni del rigetto vi è la mancanza del fumus boni iuris .Avverso l'ordinanza de qua , che si palese carente e contraddittoria nelle motivazioni, propone reclamo la Sig.ra Tavella ai sensi e per gli effetti dell' art. 669 terdecieses c.p.c, domandandone la revoca per le seguenti motivazioni:

**Motivi**

1)Esposizioni delle motivazioni in fatto e in diritto per cui si chiede la revoca o la modificazione dell' impugnato provvedimento cautelare

Con ricorso, ex art. 700 c.p.c., depositato nella cancelleria di codesto Tribunale in data 9 ottobre 2013, la sig.ra Tavella, a mezzo del sottoscritto procuratore, ha adito il Tribunale di Belluno, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché dichiarasse nullo e/o illegittimo il provvedimento che

dispone la cancellazione della Sig.ra Tavella Stefania negli elenchi GAE - graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso MIUR di Belluno e per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di Belluno, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, l'inserimento nelle graduatorie predette della Sig.ra Tavella Stefania e/o la disapplicazione di ogni provvedimento di esclusione. Nonché l'esibizione del fascicolo personale della ricorrente posseduta dal MIUR, ex art. 210c.p.c.

Il giudice del lavoro fonda il rigetto del ricorso su un principio iniziale “**vincolo temporale** 1 a.a. 2007-2008 per circoscrivere il numero di aspiranti che ancora poteva nutrire aspettative dal regime transitorio “ Tale ragionamento viene un momento dopo superato dal giudice di prime cure che pone a sostegno del ragionamento non più il mero requisito temporale( per le esclusioni alle graduatorie ) ,ma così come si evince dalle citazioni delle due sentenze favorevoli alla ricorrente( Tribunale di Lecce e Tribunale di La Spezia ) prevale evidentemente il requisito di fatto soggettivo dei titoli che rende assimilabile i casi citati a quelli degli iscritti al corso di laurea 2007-2008.

Nulla viene detto sulla inconfutabile circostanza che la ricorrente veniva ammessa con riserva alle graduatorie del Miur di Belluno.



Secondo il DM 44/2009 , all' art. 4, è previsto che possono essere inseriti **con riserva** nelle graduatorie ad esaurimento coloro che siano iscritti al corso di laurea in Scienza della Formazione primaria fino all' anno accademico 2007/2008 con scioglimento della riserva al momento del conseguimento della laurea da parte dell' aspirante .

Dunque il primo elemento basato sui parametri dell' arco temporale appare superato con l' inserimento della ricorrente con riserva.

Inoltre l' art. 5 bis comma 3<sup>^</sup> del DL 137/2008 convertito in legge n. 169/2008, in tema di disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento, dispone che possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica;

Tale punto di fatto è superato dal dato che la ricorrente **fu inclusa con riserva**, nelle graduatorie del MIUR di Belluno (per come candidamente affermato e provato dal Ministero convenuto), perché in possesso dei requisiti richiesti per l' accesso alle graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente , si evidenzia per mero scrupolo difensivo ha comunicato il requisito temporale dell'iscrizione al MIUR di Belluno sin dalla data di presentazione della domanda.

Il requisito temporale , nel caso che ci occupa deriva da una problematica che trae origine dalla riforma universitaria di cui al DM n. 509 del 3 novembre 1999, che consente la mobilità fra i corsi di laurea; l'iscrizione al secondo anno di un nuovo corso presuppone che lo studente del precedente corso abbia superato un certo numero di esami che un'apposita commissione deve poi valutare positivamente perché conseguiti in insegnamenti compresi anche nel nuovo corso di studi. Di conseguenza se uno studente è stato iscritto nell'anno accademico 2008/2009 al secondo anno del corso di scienze della Formazione Primaria, deve avere frequentato nell'anno accademico 2007/2008 un corso di laurea di formazione simile o di avere eseguito un percorso didattico formativo per gli obiettivi qualificanti il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria( cit. sentenza Tribunale di Lecce n. 6300/2013).

Nella sentenza di Lecce – sez. lavoro n. 6300/2013 il giudicante conferma quanto dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio e cioè che il dato formale costituito dall'iscrizione al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'anno 2007/2008 non può valere ad escludere, stando alla lettera della norma ed al di là dei possibili intendimenti del legislatore, chi ha comunque frequentato nello



stesso anno accademico corsi di laurea di pari qualificazione professionale.

Orbene le citate sentenze da parte del giudice di primo grado , portano al contrario alla conseguenza opposta rispetto al principio enunciato.

Infatti è provato per tabulas che la Sig.ra Tavella ha frequentato nell'anno 2007/2008 un corso di laurea di pari qualificazione professionale in forza del quale ha potuto usufruire di crediti che le hanno permesso di conseguire la laurea in Scienze della Formazione Primaria nei termini previsti.

Si ribadisce e si insiste sulla considerazione, di non poco conto, che la sig.ra Tavella Stefania ha frequentato nell'anno accademico 2007/2008 un corso di laurea (Lettere e Filosofia) in forza del quale ha potuto usufruire di crediti, in esso maturati, che le hanno permesso di conseguire la laurea in Scienza della Formazione Primaria nei termini previsti.

Di conseguenza il dato formale dell'iscrizione all'anno accademico 2008/2009 non può valere ad escludere chi comunque ha frequentato nell'anno accademico precedente corsi di laurea di pari qualificazione che a parità di formazione professionale consentono di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nello stesso arco temporale.

Orbene l' oggetto del ricorso si evidenzia non è fondato sul mancato inserimento nelle graduatorie ( superato dall' inserimento della ricorrente

con riserva) ma il ricorso si fonda sull' esclusione del nominativo della Tavella dalle graduatorie ad esaurimento da parte del MIUR di Belluno.

Tale punto oggetto della controversia trova riscontro normativo nella art. 5 bis comma 3<sup>^</sup> del DL 137/2008 convertito in legge n. 169/2008 nella parte in cui afferma che : la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Ed invero l' istante presentava istanza di scioglimento della riserva per aver conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria entro predeterminati limiti temporali, **giugno 2013**.

Infatti la norma citata ha l' evidente funzione di limitare l' accesso alle graduatorie ad esaurimento a coloro che sono in grado di conseguire il diploma di laurea che abilita all' insegnamento nella scuola primaria entro limiti temporali (si ribadisce biennio 2011/2013) individuati dal legislatore in funzione di definitiva stabilizzazione del personale precario, solo a costoro viene garantito il diritto all' inserimento definitivo escludendo per contro chi, immatricolatosi, negli anni successivi, non sia in grado di rispettare detto termine (sentenza di La Spezia del 25/06/2013).

La ricorrente, in questo caso, rientrava tra coloro in grado di conseguire il diploma di laurea in Scienza della Formazione Primaria nei termini stabiliti

a nulla rilevando che la formale iscrizione sia avvenuta nell'anno accademico 2008/2009 avendo la stessa usufruito di crediti che l'hanno dispensata dalla necessità di sostenere gli esami degli anni iniziali.

In entrambe le ipotesi i Giudicanti hanno sancito il diritto delle ricorrenti a mantenere la posizione nella graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo disapplicando il provvedimento di esclusione.

Pertanto, alla luce delle sopra dette sentenze, si ribadisce il diritto della sig.ra Tavella a permanere nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso MIUR di Belluno .

Infatti la stessa ha conseguito la laurea che abilita all'insegnamento nella scuola elementare nei termini stabiliti dalla legge (2011/2013) avendo potuto disporre dei crediti conseguiti fino all'anno 2007/2008 alla facoltà di Lettere e Filosofia, venendosi così a trovare soggettivamente esattamente nella medesima posizione di chi è in possesso del requisito oggettivo dell'iscrizione al corso di laurea in Scienza delle Formazione Primaria per l'anno 2007/2008 ed irragionevole apparendo ogni differenziazione sul punto.

Si ribadisce, di conseguenza, la sussistenza delle esigenze cautelari in quanto sussiste sia il *fumus boni iuris*, così come esplicito nell'atto introduttivo , sia il *periculum in mora* per il quale ci si riporta alle considerazioni del ricorso introduttivo, ribadendo pertanto come nelle



more del processo ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da nuocere al corretto aggiornamento delle graduatorie in vista dell'apertura del nuovo anno scolastico. Sempre ai fini del requisito dell'urgenza, si ponga pure in luce che l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso MIUR di Belluno, determinerebbe la perdita dei punti necessari per l'utile collocazione nei successivi concorsi pubblici.

Tutto ciò premesso, il reclamante come in epigrafe meglio rappresentato e difeso.

### Chiede

All.mo Tribunale di Belluno in composizione Collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, esaminato il ricorso per reclamo che precede e la documentazione ad esso allegata, disposto ogni provvedimento istruttorio, ritenuto necessario, di voler accogliere il presente atto e per l'effetto Revocare l'impugnata ordinanza del Tribunale di Belluno del 17 dicembre 2013 e depositata e notificata tramite pec in data 18 dicembre 2013 nella causa di lavoro n .RG 310/2013 conseguentemente :

In via preliminare e nel merito dichiarare la nullità e o illegittimità del provvedimento che dispone la cancellazione della Sig.ra Tavella Stefania

dagli elenchi GAE –graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso il Miur di Belluno

e per l'effetto Ordinare al Miur di Belluno l'inserimento della ricorrente, nelle predette graduatorie ad esaurimento e/o disapplicazione di ogni provvedimento di esclusione.

In via istruttoria si reiterano, tutte le istanze istruttorie già formulate nel giudizio sub RG 310/2013 da intendersi integralmente qui trascritte.

Si chiede la trasmissione del fascicolo del procedimento n. RG 310/2013

Con vittoria di spese, competenze ed onorari

(Dichiarazione di valore: Esente)

Elenco produzioni documentali.


- Ordinanza depositata il 18 dicembre 2013
- Fascicolo di parte RG 310/2013

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre produrre o eccepire.


Con osservanza

Catanzaro- Belluno 20 dicembre 2013

(avv. Elena Mancuso)



(avv. Stefano Rossi)



## Procura alle liti

La Sig.ra Stefania Tavella C.F. TVLSFN84B41C352Z, nata a Catanzaro il 01/02/1984 ed ivi residente alla via Lauri, n. 100, Sellia Marina, informata ai sensi dell'art 4, 3 comma del D.Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.17 e 20 del medesimo decreto, nomina l'avv. Elena Mancuso del foro di Catanzaro, quale suo procuratore e difensore nel presente giudizio e nel successivo eventuale processo di esecuzione forzata ivi compreso le eventuali cause di opposizione in ogni stato e grado, conferendogli ogni più ampia facoltà compresa quella di chiamare terzi in causa, estendere la domanda, proporre domanda riconvenzionale, conciliare o transigere nonchè rappresentarlo agli effetti dell'art. 183 II° comma c.p.c., rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia incassare somme e rilasciare quietanza i eleggere domicilio e farsi sostituire, di disporre comunque del diritto di contesa.

La sottoscritto, dichiara, inoltre, di prestare consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003.

Dichiaro altresì di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi del Foro di Belluno con studio in Via I. Caffi n.3 - 32100 Belluno.

Vero la firma

Stefania Tavella  
avv. Elena Mancuso





**TRIBUNALE DI BELLUNO**

R.G. 2153 /13

CRON. N. \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI BELLUNO**

Visto il reclamo che precede

**NOMINA**

Giudice relatore il Dott.

Delega allo stesso in funzione di Presidente ff. la fissazione dell'udienza di comparizione parti e l'assegnazione del termine per notifica.

Belluno, li 17 GEN. 2014.

IL PRESIDENTE

Dott.S. Trentanovi

Il Presidente ff designato

**DISPONE**

la comparizione delle parti per l'udienza del 27. II. 2014  
11,00 ore

**ASSEGNA**

Termine al reclamante per la notifica alla controparte del reclamo e del presente decreto fino al 24. I. 2014, con termine per la costituzione fino al 24. II. 14.

Belluno, li 09 GEN. 2014

Il Presidente ff.

Dott. **Il Giudice**  
Dr. **Marcello Coppari**

Depositato nella cancelleria del Tribunale  
di Belluno il 13 GEN. 2014  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Rosalia S. BENEDETTI

L' av  
do  
do  
co  
n  
T  
C  
I  
TRIBUNALE DI BELLUNO

Verbale in Camera di Consiglio

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 11,45  
avanti il Tribunale di Belluno composto dai Sigg. Magistrati:

dott. O. Giacomelli PRESIDENTE  
dott. F. Montalto GIUDICE  
dott. M. Coppau GIUDICE rel.

con l'assistenza De Benedet R.

nella causa promossa da:


TAVELLA STEFANIA (Avv. ti Mancuso E. - Rossi S.)

C/

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA  
(Funzionario delegato Dr. D. Salvador)

OGGETTO: Reclamo al Collegio.

Sono presenti l'Avv. S. Rossi anche per l'Avv. Mancuso per il reclamante e il Dr. D. Salvador per il Ministero reclamato. Il Dr. D. Salvador chiede di estendere il contraddittorio a tutti gli interessati. Il Tribunale rinvia all'udienza dell'08.05.14 h. 12.00 disponendo l'interpretazione del contraddittorio nei confronti dei contrainteressati disponendo la pubblicazione sul sito WEB del MIUR a cura di parte reclamante entro il 15.04.2014.



/13

10.4.14

ore

ri

Il Presidente !

L'assistente

gm

Rich. n. 1 copia con / ..... 28

Rov

Rilasciato il ..... 28 FEB 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Roberta FIORE

P

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
28 FEB 2014  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
ROBERTA FIORE

